

STATUTO

"L'ORTO DEGLI ANANASSI APS"

Articolo 1 – Costituzione, sede e denominazione

È costituita con sede legale nel Comune di Livorno - ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione una Associazione denominata "L'Orto degli Ananassi APS".

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

- 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

- 2) Educazione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
In ambito ricreativo, culturale ed educativo, l'Associazione potrà, nello specifico:

- promuovere e favorire le formazioni di gruppi teatrali in genere e di attori;
- favorire e organizzare manifestazioni teatrali ed eventi culturali ed artistici alle cui attività potranno partecipare gli associati e i non associati;
- organizzare attività laboratoriali di carattere musicale e corale rivolte ai soci, nonché attività di formazione rivolte anche a soggetti esterni, attraverso l'organizzazione di corsi specifici di formazione in merito a didattica e pedagogia corale, musicale e teatrale;
- promuovere la formazione di cori da impiegare in attività concertistica tesa alla valorizzazione della persona, mediante la pratica musicale intesa come pratica sociale.
- organizzare conferenze, saggi, concerti, mostre, concorsi, ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica, teatro, e alla cultura in genere;
- organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali, cinematografiche e teatrali più significative, ovunque se ne offra la possibilità;
- promuovere, coordinare, ed eventualmente gestire corsi di recitazione, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica teatrale, così come di ogni altra disciplina legata all'ambito artistico e culturale;

- 3) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, che abbiano finalità teatrali, artistiche e culturali.
Per i propri fini statuari l'Associazione può promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione dei libri, testi, video, cortometraggi, lungometraggi, e materiale discografico, nonché pubblicazioni periodiche, numeri unici, notiziari, indagini, ricerche.

Potrà inoltre collaborare o aderire, per il raggiungimento dei propri fini statutari, qualsiasi ente pubblico, privato locale nazionale o internazionale nonché a collaborare con organismi o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

Potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici quali ad esempio, Enti Governativi, Regione, Comune, Provincia, Circoscrizioni, nonché enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con D.M. 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Ammissione soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta e che condividano i principi e le finalità dell'Associazione, nonché tutto quanto previsto dal presente Statuto.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio – effettuato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

L'Associazione non dispone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il rappresentante legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale ultimo diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) recesso;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di esclusione, di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato escluso non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, se nominato dall'Assemblea oppure obbligatorio per Legge.

Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno oppure richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca del Presidente e i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 11 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un giorno dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Cod. civ., per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea di 5 (o in ogni caso in numero dispari, pari o superiore a 3) membri eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni consiglieri

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello di esercizio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) adottare i provvedimenti di esclusione ~~radiazione~~ verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, compiendo tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Articolo 18 – Il vice-presidente

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza

Articolo 20 – Il tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato se scelto dall'Assemblea oppure al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 – I bilanci

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 23 – Esercizio sociale

L'anno sociale e L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 25 – Libri

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- facendo pervenire apposita domanda tramite l'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Organizzativa, concordando mediante essa un appuntamento per la consultazione dei medesimi esclusivamente presso la Sede Legale dell'Associazione.

Articolo 26 – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto appartenente
all' Atto N° 1962 Serie III
reg. to il 10 GIU 2022

